

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RESE DA PERSONALE SOCIO SANITARIO

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 21 (ventuno) del mese di febbraio, nella sede della Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno onlus

TRA

La Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno onlus, con sede in Codogno (LO), Via Ugo Bassi, nn.37/39, codice fiscale n. 03780240960, rappresentata da Cavalleri Vanna, nata a Milano il 25.1.1959, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante, domiciliata per la carica presso la suddetta sede, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in forza di decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 20.02.2018 (punto n.7.2 del relativo verbale)


E

l'ASP del Basso Lodigiano, con sede in Codogno (LO), Viale Gandolfi, nn.27/33, codice fiscale n. 90519590153, rappresentata da Dusio Enrico, nato a Varzi (PV) il 6.7.1960, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la suddetta sede

di seguito individuati per brevità rispettivamente ed individualmente come "Fondazione" e "ASP" o unitariamente considerati come "parti" o "contraenti";

PREMESSO

- che entrambi i contraenti applicano contratti collettivi nazionali di lavoro di natura pubblica;
- che entrambi i contraenti applicano la normativa pubblica non soltanto in ambito lavoristico, ma anche in ambito negoziale, tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, la Fondazione ha la natura di organismo di diritto pubblico, poiché svolge funzioni pubbliche di carattere generale in ambito socio-sanitario, ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza di organi pubblici, ed è retto da un Organo decisorio costituito per più della metà da membri designati da soggetti pubblici;
- che la Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno è soggetto sottoposto a controllo pubblico, come risulta dall'elenco degli enti controllati dal Comune di Codogno nella Sezione Amministrazione Trasparente prevista nel relativo sito istituzionale municipale e sottoposto all'obbligo di rispetto delle linee programmatiche della medesima Amministrazione comunale come stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 27.6.2016;
- che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.34/E del 1.8.2011- punto n.2 prevede sperimentazioni di collaborazioni tra enti pubblici e soggetti appartenenti al settore non-profit;
- che le parti sono ciascuna ente gestore di residenze sanitarie assistenziali (RSA) accreditate dalla Regione Lombardia e quindi convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e pertanto gli odierni contraenti svolgono una funzione pubblica;
- che la presente convenzione ha natura sperimentale e temporanea e rientra in una più ampia ed articolata collaborazione instaurata tra i contraenti, in quanto soggetti gestori di strutture socio-



**FONDAZIONE
OPERE PIE RIUNITE
DI CODOGNO ONLUS**
Via Ugo Bassi, 39
26845 CODOGNO (LO)

sanitarie ubicate in posizione confinante, al fine di ottimizzare le risorse pubbliche di cui sono destinatari nell'ottica di un miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate all'utenza.

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto - Finalità

1. Con la presente convenzione i contraenti mettono a disposizione reciprocamente in via sperimentale e temporanea proprio personale dipendente appartenente a profili professionali socio-sanitari di medico e di educatore, nell'ambito delle funzioni generali di pubblico interesse correlate alla qualità di soggetti gestori di Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate dalla Regione Lombardia e convenzionate con l'ATS Città Metropolitana di Milano.
2. La Fondazione mette a disposizione dell'ASP il proprio personale con profilo professionale di Responsabile medico, medico, dirigente e non, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, sia durante l'orario di lavoro e, qualora necessario, al di fuori del normale orario di servizio.
3. L'ASP mette a disposizione della Fondazione il proprio personale con profilo professionale di educatore per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, sia durante l'orario di lavoro e, qualora necessario, al di fuori del normale orario di servizio.
4. La presente convenzione ha per fine l'ottimizzazione delle risorse umane disponibili nel proprio organico per l'erogazione dell'attività di cura degli anziani ricoverati e dunque per meglio soddisfare la propria funzione di soggetti strumentali del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 3 Contenuto delle prestazioni

1. La prestazione di lavoro dei dipendenti medici della Fondazione presso l'ASP è articolata in complessive n.36 ore settimanali dal lunedì al venerdì secondo turni approvati dagli Uffici di Direzione dei contraenti; in particolare n.18 ore settimanali saranno rese dal Responsabile medico dirigente dr. M.Ferni e n.18 ore settimanali saranno rese dalla dr.ssa R.Monico.
2. Le prestazioni erogate dal dr.M.Ferni riguardano sia l'attività di medicina generale a favore dei ricoverati nella RSA dell'ASP, sia l'attività di riorganizzazione complessiva dei servizi socio-sanitari e di tutte le funzioni legate al responsabile medico, secondo programmazione condivisa con il Direttore Generale della suddetta azienda.
3. Le prestazioni erogate dalla dr.ssa R.Monico riguardano l'attività di medicina generale a favore dei ricoverati nella RSA dell'ASP secondo programmazione condivisa con il Direttore Generale della suddetta azienda.

4. Le prestazioni di lavoro dell'educatrice professionale dipendente dell'ASP M.Scacchi è di complessive n. 30 ore annuali secondo turni approvati dagli Uffici di Direzione dei contraenti.
5. Le prestazioni erogate dalla dr.ssa Marta Scacchi riguardano l'esecuzione di attività di animazione e di progetti educativi a beneficio degli ospiti della RSA della Fondazione secondo programmazione condivisa con il Direttore di quest'ultima.
6. Le prestazioni espletate dal suddetto personale medico e educativo debbono essere conformi ai protocolli, procedure, istruzioni operative in vigore nelle RSA ove esse vengono erogate, nel rispetto di corrette relazioni lavorative con il restante personale in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dai progetti assistenziali individuali (PAI), dai piani operativi, dai diari clinici e dagli altri documenti contemplati nei Fascicoli Socio Sanitari degli ospiti (Fasas) ed in adempimento puntuale dei parametri di appropriatezza delle cure imposte in materia dalla normativa regionale.
7. Ai lavoratori si applicano, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.
8. Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze organizzative e gestionali che dovessero prospettarsi, il personale di cui sopra, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà articolare la propria attività per un monte orario e in modi diversi da quanto stabilito ai precedenti comma 1° e comma 4°, in accordo e comunque previa autorizzazione degli Uffici di Direzione dei contraenti.

Art. 4 Corrispettivi


1. Il corrispettivo orario dovuto dall'ASP alla Fondazione è di €.35,00 (trentacinque//00) per le prestazioni del medico dirigente dott. Mauro Ferni e di €.30,00 (trenta//00) per le prestazioni del medico dott.ssa Roberta Monico.
2. Il corrispettivo orario dovuto dalla Fondazione all'ASP per le prestazioni dell'educatrice professionale dott.ssa Marta Scacchi è di €.22,00 (ventidue//00).
3. Le prestazioni preventivate saranno oggetto di pagamento solo in caso di effettiva esecuzione.

Art.5 Pagamenti

1. Le parti provvederanno al pagamento dei corrispettivi dovuti entro il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione, mediante bonifico bancario, su presentazione di fattura in formato elettronico e previa trasmissione - a mezzo posta elettronica certificata - dei moduli, sottoscritti dai lavoratori interessati e controfirmati dai responsabili dei contraenti, attestanti il servizio orario lavorativo reso in esecuzione della presente convenzione.

Art. 6 Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha decorrenza dal 1 febbraio 2018 e terminerà il 31 dicembre 2018 per complessivi mesi undici.



FONDAZIONE
OPERE PIE RIUNITE
DI CODOGNO (LO)
Via Ugo Bassi, 39
21035 CODOGNO (LO)

2. Ciascun contraente potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale fatto salvo preavviso di giorni 30 (trenta), da formalizzare all'altra parte a mezzo messaggio di posta elettronica certificata.
3. E' sempre ammessa rinuncia da parte di ogni dipendente indicato all'art.3.

Art. 7 Verifiche - Revisioni - Estensioni temporali

1. I Direttori di Fondazione e di ASP provvederanno congiuntamente entro i primi quindici giorni del mese di luglio e del mese di ottobre del corrente anno ad una verifica dell'efficacia della sperimentazione oggetto della presente Convenzione, in particolare circa le modalità di gestione del personale utilizzato ed in relazione alle finalità del presente accordo.
2. I contraenti possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:
 - a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le reciproche esigenze, ai medesimi patti e per la stessa durata;
 - b) una complessiva riformulazione, con approvazione da parte dei rispettivi Organi decisori.
3. La presente Convenzione può essere prorogata alla naturale scadenza per un mese, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire ai contraenti l'adeguata valutazione circa un possibile rinnovo.

Art. 8 Modifiche

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessarie modifiche della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, i contraenti provvedono con atti integrativi o di variazione, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei rispettivi Organi decisori.

Art. 9 Rispetto del D.Lgs.231/2001

1. Nell'esecuzione della presente convenzione i contraenti s'impegnano all'ottemperanza dei rispettivi Codice Etico e Modello Organizzativo, elaborati in applicazione del D.Lgs. n.231/2001.

Art. 10 Salute e sicurezza sul lavoro.

1. I contraenti danno reciprocamente atto di avere dato applicazione a quanto previsto dal D.Lgs n.81/2008 in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro per tutto quanto rileva in relazione all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 11 Riservatezza

1. Le parti garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto della presente convenzione, in particolare quelli personali e di carattere sanitario degli ospiti (e loro familiari o amministratori di sostegno o tutori o curatori) delle rispettive RSA, di cui fossero eventualmente venuti a conoscenza, direttamente o per il tramite del personale

utilizzato, nell'esecuzione della convenzione, saranno trattati con la massima riservatezza e in ottemperanza della normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente relativamente alle finalità necessarie alla gestione della convenzione.
3. Le informazioni che le parti si scambiano vicendevolmente durante l'esecuzione della presente convenzione sono da ritenersi confidenziali, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso della controparte o per obbligo di legge.
4. Le parti si impegnano altresì a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le suddette informazioni possano in qualche modo essere acquisite da soggetti terzi non autorizzati.
5. Le parti ed i propri dipendenti manterranno la più assoluta riservatezza anche dopo il termine o la risoluzione della convenzione sui dati personali e sanitari degli ospiti delle rispettive RSA di cui fossero eventualmente venuti a conoscenza nell'esecuzione della convenzione.

Art. 12 Inadempimenti

1. Qualora una delle parti rilevi alcuno degli inadempimenti di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente tramite comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:
 - a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
 - b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti i pagamenti dei corrispettivi previsti in esecuzione della presente convenzione.


Art. 13 Risoluzione della Convenzione

1. Il presente accordo si intende risolto qualora non vengano sanati entro giorni 15 dalla relativa diffida, notificata a mezzo posta elettronica certificata, i seguenti casi di inadempimento:
 - a) prestazioni dedotte nella convenzione non eseguite compiutamente o correttamente o comunque attuate contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o comunque in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;
 - b) gravi irregolarità compiute dal personale utilizzato ed accertate in contraddittorio tra le parti;
 - b) mancato o ritardato pagamento rispetto ai termini sopra pattuiti dei corrispettivi dovuti.

Art. 14 Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i contraenti in relazione all'esecuzione della presente convenzione debbono essere risolte con bonaria composizione.
2. Qualora non si raggiunga un accordo, si deve procedere in via giurisdizionale avanti il Foro di Lodi.

Art. 15 Registrazione



FONDAZIONE
OPERE PIÙ RIUNITE
DI CODOGNO ONLUS
Via Ugo Bassi, 39
26845 CODOGNO (LO)


La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a termini di legge, con spese a carico della parte che intende valersene.

Letto, confermato e sottoscritto.

Codogno, li 21 febbraio 2018

Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno onlus



(Vanna Cavalleri)



FONDAZIONE
OPERE PIE RIUNITE
DI CODOGNO ONLUS
Via Ugo Bassi, 39
26845 CODOGNO (LO)

ASP del Basso Lodigiano

(Enrico Dusio)

CODOGNO
ASP
BASSO
LODIGIANO
(LO)